

**Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 30 aprile 2019 n. 11509.**

*Riparto di Giurisdizione– Giurisdizione Esclusiva– Gestione dei Servizi Energetici.*

In sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: *"La controversia vertente sui danni derivati dall'esclusione, anche per motivi procedurali e cioè per tardività della domanda, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema informatico esclusivamente deputato alla sua presentazione, dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., poiché riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche".*

In termini, Cass. Civ., Sez. Un., 02/11/2018 n. 28057.

Civile Ord. Sez. U Num. 11509 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 30/04/2019

### ORDINANZA

sul ricorso 14254-2018 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZOPPINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIERLUIGI MILITE e VINCENZO DI VILIO;

- *ricorrente* -

*contro*

IMMOBILIARE PIZZICHILLO S.R.L.;



**- intimata -**

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente al n. 3668/2013 r.g. del Tribunale di POTENZA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2019 dal Consigliere FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO DE AUGUSTINIS, il quale conclude perché, in accoglimento del ricorso, sia affermata la giurisdizione amministrativa;

**rilevato che**

la spa Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. ricorre, con atto notificato il 02/05/2018 a mezzo p.e.c., per sentire regolata la giurisdizione sulla domanda nei suoi confronti proposta dalla Centro Casa Pizzichillo di Pizzichillo Donato e Franco s.n.c., poi trasformata nella Immobiliare Pizzichillo s.r.l., dinanzi al Tribunale di Potenza con atto di citazione notificato a partire dal 19/12/2013 per il risarcimento dei danni (quantificati in € 185.192) patiti a seguito della dichiarata tardività della domanda di tariffa incentivante per produzione di energia elettrica da impianti solari e fotovoltaici, tardività ascritta al dedotto malfunzionamento del sistema informatico della convenuta, necessario per la presentazione della relativa istanza, in violazione dell'obbligo di apprestare tutte le condizioni per il regolare inoltro delle istanze degli aspiranti;

non espleta attività difensiva in questa sede l'originaria attrice;

la Procura Generale ha depositato requisitoria scritta [ai sensi dei primi due commi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., come sostituito dal comma 1, lett. g), dell'art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197] concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo;

per l'adunanza camerale del 09/04/2019 la ricorrente deposita memoria ai sensi del terzo comma dell'art. 380-ter cod. proc. civ.;

### **considerato che**

la ricorrente, con l'odierno regolamento di giurisdizione, sostiene rientrare la controversia nella previsione dell'art. 133, co. 1, lett. o), cod. proc. amm. (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia), invocando l'art. 103 Cost. ed i commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 7 cod. proc. amm., rilevando essere una società per intero partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e, in forza dei poteri pubblicistici conferiti dalla legge, da considerarsi allora soggetto equiparato alla pubblica Amministrazione;

la medesima ricorrente invoca specifici precedenti di queste Sezioni Unite in tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Cass. Sez. U. ordd. 27/04/2017 nn. 10409 e 10410; Cass. Sez. U. 08/05/2017, n. 11144; Cass. Sez. U. ord. 04/05/2017, n. 10795; Cass. Sez. U. ordd. 13/06/2017, nn. 14651, 14652 e 14653), rilevando dell'invocata giurisdizione la sussistenza sia del profilo soggettivo (essendo in causa dedotta la lesione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo, derivante dal mancato accoglimento da parte del GSE della richiesta di ammissione agli incentivi di cui al D.M. 05/07/2012 ex d.l. n. 28/2011, c.d. quinto conto energia) che di quello oggettivo (inerendo il preteso danno all'esito di una procedura relativa alla produzione di energia, benché non conclusasi nel merito per l'esercizio dei poteri autoritativi della G.S.E. spa);

il Procuratore Generale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo riferita la domanda risarcitoria al rigetto dell'istanza di agevolazione, benché avvenuto in una fase anteriore alla valutazione nel merito ed in forza della rilevata violazione del termine di presentazione, l'attribuzione della cui imputabilità è dall'attrice posta a base delle sue pretese risarcitorie;

la tesi della ricorrente è fondata;

sul punto, queste Sezioni Unite si sono già – e di recente – espresse, statuendo che la controversia vertente sull'esclusione dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., in quanto riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche (Cass. Sez. U. 02/11/2018, n. 28057);

a tale indirizzo è doveroso assicurare continuità, non sussistendo alcuna ragione affinché rilevi in contrario che l'esclusione dai benefici dipenda da vizi procedimentali – come, nella specie, quelli relativi al dedotto malfunzionamento dei sistemi soli deputati alla ricezione della domanda quale giustificazione della valutazione della sua tardività – o da valutazione negativa nel merito: in tutti tali casi il risultato essendo quello dell'esclusione dell'istante dai benefici in materia e, per di più, essendo compresa ogni controversia risarcitoria nella previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

può concludersi allora in conformità col richiamato precedente, cioè con declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda pendente attualmente dinanzi al Tribunale di Potenza al n. 3668/13 r.g., in affermazione del seguente principio di diritto: «la controversia vertente sui danni derivati dall'esclusione, anche per motivi procedimentali e cioè per tardività della domanda, fondata sul dedotto malfunzionamento del sistema informatico esclusivamente deputato alla sua presentazione, dai benefici derivanti dall'attivazione di un impianto fotovoltaico, disposta dal Gestore dei servizi energetici, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., poiché riguarda un provvedimento concernente la produzione di energia adottato da un soggetto titolare di funzioni pubblicistiche»;

peraltro, è di giustizia la compensazione delle spese del presente procedimento, solo in corso di causa essendo sopraggiunta la specifica pronuncia di queste Sezioni Unite sul punto;

**p. q. m.**

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda proposta nei confronti di s.p.a. Gestore dei servizi energetici e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma il 09/04/2019.

